



REGIONE LAZIO

COMUNE DI FONDI

Provincia di Latina

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CESSIONE DI CUBATURA E PER IL TRASFERIMENTO DELLE VOLUMETRIE

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. DEL

ARTICOLO 1
- OGGETTO, FINALITA' RIFERIMENTI NORMATIVI -

1.1 Le presenti disposizioni applicative riguardano i criteri e le modalità per dare attuazione alla cessione dei diritti edificatori, di cubatura e di trasferimento di volumetrie ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 50 (convertito in legge il 12/07/2011, n. 106) che consente la cessione di volumetria e prevede la delocalizzazione delle volumetrie in aree e zone diverse ma comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia. I diritti edificatori sono, pertanto, costituiti da mc (metri cubi) edificabili.

1.2 La finalità del presente regolamento è quella di evitare che l'applicazione di tale possibilità possa determinare alterazioni nella gestione urbanistica ed edilizia con effetti distorsivi nella regolare pianificazione della città e del territorio. In particolare, la cessione dei diritti edificatori, di cubatura e di trasferimento di volumetrie deve potersi effettuare nel rispetto delle norme speciali della legislazione urbanistica e di settore e di quanto è, inoltre, statuito dagli strumenti urbanistici vigenti, specialmente, in ordine a tipologie edilizie e indici di densità fondiaria ed edilizia e lotto minimo.

1.3 Sono incompatibili alla cessione dei diritti edificatori, di cubatura e di trasferimento di volumetrie i seguenti criteri:

- a) eccessive concentrazioni di volumetrie non compatibili con il carattere agricolo e con le esigenze di salvaguardia e produttive del paesaggio rurale delle Zone "E" del territorio comunale per evitare, altresì, nuovo consumo di suolo libero;
- b) determinazione di surplus di standard urbanistici nei comparti che cedono la cubatura e, al contrario, un deficit di standard urbanistici nei comparti che ricevono la cubatura per quanto riguarda le altre Zone Territoriali Omogenee del P.R.G.;
- c) abbandono sistematico di aree del territorio comunale privandole della suscettività edificatoria con il fine di avere una delocalizzazione della cubatura finalizzata ad attuare fenomeni di speculazione fondiaria in altre zone.

ARTICOLO 2
- DEFINIZIONI -

2.1 Ai fini del presente Regolamento si hanno le seguenti definizioni:

- "*Cessione di cubatura*" = negozio giuridico in cui il proprietario cedente rinuncia a realizzare la cubatura attribuita al proprio fondo, in base agli strumenti urbanistici, per trasferirla su un altro fondo (cessionario);
- "*Area di origine*" o "*Area sorgente*" o "*Area di decollo*" = Area su cui si origina e che cede la cubatura (diritto edificatorio);
- "*Area di ricaduta*" o "*Area di atterraggio*" = Area che accoglie e utilizza la cubatura proveniente dall'area sorgente, in sostanza l'area in cui si colloca l'edificazione;

ARTICOLO 3
- CRITERI GENERALI -

3.1 Presupposto necessario e fondamentale della cessione di cubatura è la presentazione di un progetto approvato dall'Ufficio competente che preveda tale fattispecie e la presenza di un fondo cedente ("*Area di origine*" o "*Area sorgente*" o "*Area di decollo*") ed uno cessionario ("*Area di ricaduta*" o "*Area di atterraggio*").

3.2 Tale modo di operare, tuttavia, non è di carattere cogente poiché la cessione (o delocalizzazione) di cubatura non è esercitabile automaticamente ma occorre, per potersi determinare, una coerenza e congruenza con la normativa statale e regionale e con lo strumento urbanistico e le aree, come definite al precedente comma, devono essere "*comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia*".

in conformità a quanto stabilito dall'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 50 (convertito in legge il 12/07/2011, n. 106).

3.3 Tale operazione sarà possibile sulla base dei seguenti principi generali:

a) le aree oggetto d'intervento possono anche non essere necessariamente adiacenti, potendo anche essere significativamente vicine. E', tuttavia, prescritta una distanzamassima tra le stesse, non superiore a circa ml. 250,00 (duecentocinquanta) (ad eccezione delle zone E la cui distanza massima è normata dal successivo art. 3); per areericadenti in zone già normate da strumento urbanistico attuativo le due aree, quella di origine e quella di ricaduta, debbono essere adiacenti cioè nel senso di limitrofe. Al fine di non trovarsi in una situazione di "area di ricaduta" o di "atterraggio" impraticabile del diritto edificatorio, poiché già originato o decollato da un'area territorialmente assolutamente avulsa da quella di destinazione, è prescritta la verifica preventiva della legittimità del "decollo" del credito volumetrico, con lo Sportello Unico Edilizia (SUE).-

b) le due aree, quella di *"ricaduta o atterraggio"* e quella di *"origine, sorgente o decollo"*, devono avere la **medesima destinazione urbanistica**, con riferimento alla classificazione delle Zone Territoriali Omogenee (articolo 2 del D.M. n. 1444 del 2 febbraio 1968), previste nel vigente P.R.G. (Norme Tecniche di Attuazione) e la stessa destinazione d'uso. Si precisa, in tal senso, che la destinazione d'uso va intesa, in senso generale, con riferimento alle categorie funzionali degli immobili o unità funzionali elencate nell'articolo 23 ter del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm e i, ossia: residenza con residenza; produttiva con produttiva; commerciale con commerciale; turistico-ricettiva con turistico-ricettiva, ecc. Ai sensi del D.P.R. 380/01, è sempre consentito il mutamento di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale.

c) il fondo asservito (area sorgente) resta, per effetto del relativo atto negoziale, inedificabile (totale cessione di cubatura) o relativamente inedificabile (nel caso di parziale cessione di cubatura);

d) la potenzialità edificatoria di un lotto non può essere ceduta in favore di lotti limitrofi, se questo comporta che la vocazione di zona attribuita ad uno dei lotti dallo strumento urbanistico venga modificata o sconvolta dall'intervento o dall'asservimento di volumetria;

e) **il lotto che acquisisce i volumi non potrà, in ogni caso, aumentare la sua capacità edificatoria oltre il 35% di quella stabilita dallo strumento urbanistico vigente. Nel caso di lotti già edificati, in base a regolari titoli edilizi, l'incremento volumetrico acquisito a mezzo della acquisizione di volumetria di cui al presente regolamento, non potrà aumentare oltre al 35%. L'incremento volumetrico può cumularsi anche con altre ulteriori deroghe o benefici consentiti da altre normative nazionali e regionali purché la somma complessiva dei benefici non ecceda sempre il limite del 35% d'aumento complessivo;**

f) **il trasferimento di diritti edificatori può comportare la deroga agli indici ed ai parametri di densità edilizia e di tipologia edilizia mentre non può derogare norme edilizie e/o urbanistiche previsti dallo strumento urbanistico generale e dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, quali distanze dai confini e dai fabbricati, distacchi, altezze, ecc. (giusto Consiglio di Stato – Sentenza 21/11/2016 n. 4861). Analogamente, il trasferimento dei diritti edificatori non è operativo laddove sono approvati e/o richiesti strumenti attuativi preventivi all'attività edilizia;**

g) l'atto di trasferimento di diritti edificatori (cessione di cubatura) deve essere registrato e trascritto, ai sensi dell'articolo 2643, comma 1, punto 2-bis del Codice Civile, al fine di costituire vincolo permanente sulle proprietà immobiliari interessate dall'operazione, come meglio specificato al successivo articolo 4;

3.4 Non sono consentite cessioni di volumetria, rispetto all'anzidetta classificazionefondamentale, nei seguenti casi:

a) all'interno delle Zone A (centri storici), dal momento che in esse sono possibili solo ed esclusivamente interventi sul patrimonio edilizio esistente.

b) nelle Zone per attrezzature urbane di interesse locale e le zone per attrezzature ed impianti di interesse generale (Zone territoriali omogenee "F") in quanto per esse le destinazioni a standard sono inderogabili.

Rispetto a quanto sopra, si riportano le seguenti precisazioni e puntualizzazioni, riepilogative dei criteri in base ai quali la cubatura relativa ad un fondo (Area sorgente) può essere ceduta (delocalizzata), totalmente o parzialmente, ad altro fondo cessionario (Area di ricaduta o Area di atterraggio):

N° d'ordine	Area di ricaduta o Area di atterraggio	Area di origine o Area sorgente o Area di decollo
1	L'area di ricaduta deve essere nell'adisponibilità del richiedente (atto pubblico o preliminare di acquisto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, o autorizzazione del proprietario alla richiesta di permesso di costruire con rilascio dello stesso condizionato all'atto pubblico di vendita)	L'area sorgente deve essere preventivamente individuata e la cubatura da trasferire deve essere nella disponibilità del richiedente (atto pubblico di acquisto dell'area/cubatura o preliminare di acquisto della cubatura, condizionata alla stipula dell'atto pubblico prima del rilascio del permesso di costruire)
2	L'area di ricaduta può accogliere solo cubature della stessa destinazione (residenziale - residenziale, produttiva - produttiva, ecc.).	L'area sorgente può cedere cubature per destinazioni uguali a quelle in essa consentite.
3	Una cubatura residenziale può essere ceduta ad altra area solo se in entrambe le aree è ammessa questa destinazione. Lo stesso vale per qualunque altra destinazione. Ad esempio il volume di un'area artigianale non può essere trasferito in altra area e utilizzato per destinazione residenziale o turistico-ricettiva. Nell'area di ricaduta è possibile operare cambiamenti di destinazione d'uso, solo se la nuova destinazione è espressamente consentita in entrambe le aree, (ricaduta e sorgente) fermo restando il rispetto di tutti gli altri indici e dei parametri previsti per la zona dal PRG (distanze, altezze, lotto minimo, tipologia edilizia, etc-)	
4	Zona A (Centro storico)	Nessuna possibilità se non quelle rese possibili dalle prescrizioni esecutive, da piani attuativi (P.P. del centro storico) e/o dal DPR 380/01, in quanto non possiedono alcun credito edilizio sia in riferimento al loro "decollo" sia in riferimento alloro "atterraggio", dal momento che in esse sono possibili solo ed esclusivamente interventi sul patrimonio edilizio esistente.
5	Zona BS (Zona omogenea di completamento e sostituzione edilizia saturata),	Nessuna possibilità se non quelle rese possibili dalle prescrizioni esecutive delle NTA dei nuclei abusivi.
6	Zona B1 e B2 (Zona omogenea di completamento e sostituzione edilizia), nel rispetto di tutti gli altri indici e di tutti i parametri previsti per la zona dal P.R.G. (altezze, distanze, parcheggi, visuale libera, etc.). La condizione inderogabile della sistemazione ordinata dell'area sorgente deve risultare come condizione vincolante nel rilascio del titolo abilitativo, da verificare al momento dell'abitabilità e/o agibilità.	L'area sorgente può cedere cubature per destinazioni uguali a quelle in essa consentite. L'area sorgente dovrà ricadere nella stessa Zona B1 o B2. La parte dell'area sorgente che rimane in edificata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni caso, non rimanga un relitto abbandonato nel contesto urbano di appartenenza. (La sistemazione ordinata dell'area sorgente

		dovrà essere certificata attraverso perizia giurata e documentazione fotografica. Ciò deve risultare come condizione vincolante ed essenziale nel titolo abilitativo per l'area di ricaduta.)
7	<p>Zona B3 e B4(Zona omogenea di ristrutturazione edilizia) nel rispetto di tutti gli altri indici e di tutti i parametri previsti per la zona dal P.R.G.(altezze, distanze, parcheggi, visuale libera,etc.).</p> <p>La condizione inderogabile della sistemazione ordinata dell'area sorgente deve risultare come condizione vincolante nel rilascio del titolo abilitativo, da verificare al momento dell'abitabilità e/o agibilità.</p>	<p>L'area sorgente può cedere cubature per destinazioni uguali a quelli in essa consentiti. L'area sorgente dovrà ricadere nella stessa Zona B3 o B4.</p> <p>La parte dell'area sorgente che rimane ineditata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni caso, non rimanga un relitto abbandonato nel contesto urbano di appartenenza.</p> <p>La sistemazione ordinata dell'area sorgente dovrà essere certificata attraverso perizia giurata e documentazione fotografica. Ciò deve risultare come condizione vincolante ed essenziale nel titolo abilitativo per l'area di ricaduta.)</p> <p>Non è consentita la cessione di volumetria nel caso della necessità di strumento urbanistico attuativo per il rilascio del titolo (fatto salvo lotti residui)</p>
8	<p>Zona C (C1-C2-C3 e C4) di espansione, nel rispetto delle categorie di intervento, di tutti gli altri indici e di tutti i parametri previsti per la zona dal P.R.G. (altezze, distanze, parcheggi, visuale libera, lotto minimo, rapporto di copertura, urbanizzazioni, visuale libera, etc.) solo in presenza di aree normate da strumento urbanistico preventivo.</p> <p>La condizione inderogabile della sistemazione ordinata dell'area sorgente deve risultare come condizione vincolante nel rilascio del titolo abilitativo, da verificare al momento dell'abitabilità e/o agibilità.</p>	<p>L'area sorgente può cedere cubature per destinazioni uguali a quelli in essa consentiti. L'area sorgente dovrà ricadere nella stessa Zona C su aree normate da strumento urbanistico preventivo. La parte dell'area sorgente che rimane ineditata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni caso, non rimanga un relitto abbandonato nel contesto urbano di appartenenza. (La sistemazione ordinata dell'area sorgente dovrà essere certificata attraverso perizia giurata e documentazione fotografica. Ciò deve risultare come condizione vincolante ed essenziale nel titolo abilitativo per l'area di ricaduta).</p> <p>Non è consentita la cessione di volumetria nel caso della necessità di strumento urbanistico attuativo per il rilascio del titolo (fatto salvo lotti residui)</p>
9	<p>Zona agricola E, nel rispetto delle eventuali tutele paesaggistiche, degli indici e parametri del PRG ivi compresi il lotto minimo e le tipologie degli interventi edilizi consentiti (art. 55 e seg. L.R. 38/99). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà essere utilizzato solo dopo l'accertamento della effettiva utilizzazione a scopo agricolo,</p>	<p>L'area sorgente dovrà ricadere nella stessa Zona E di PRG che ha potenzialità edificatoria. La parte dell'area sorgente che rimane ineditata deve essere coltivata regolarmente, in modo tale che, in ogni caso, non venga agevolato un processo di desertificazione dell'area agricola. (La effettiva utilizzazione a scopo agricolo</p>

	dell'area sorgente.	dell'area sorgente dovrà essere certificata attraverso perizia giurata e documentazione fotografica.)
--	---------------------	--

3.4 Il trasferimento di cubatura è ammesso in una stessa zona omogenea, anche in deroga all'indice di densità edilizia (Consiglio di Stato– Sentenza 21/11/2016 n. 4861). Non può ritenersi ostativo al trasferimento di diritti edificatori l'indice della 'densità edilizia massima' (intendendosi per 'densità edilizia' «il rapporto (mc/mq) tra la cubatura urbanistica realizzabile fuori terra e la relativa superficie catastale del lotto edificatorio») poiché, in difetto di espresso divieto, la densità edificatoria del singolo lotto può essere ridistribuita (cessione di cubatura) tra i vari lotti di una stessa zona omogenea, nel rispetto dell'indice territoriale dell'intera zona e del relativo complessivo carico urbanistico.

Negare la possibilità del trasferimento di diritti edificatori, infatti, nell'ambito di una stessa zona omogenea, con la motivazione del mancato rispetto del parametro dell'indice edificatorio fondiario del lotto beneficiario, equivarrebbe ad una sostanziale abrogazione dell'istituto il cui fine è proprio aumentare la capacità edificatoria del lotto di proprietà del cessionario, anche e proprio nei casi in cui la capacità edificatoria del lotto sia già esaurita, ch , diversamente, non sarebbe necessario l'acquisto di diritti edificatori provenienti da altro immobile, purch  venga rispettato l'indice territoriale dell'intera zona.

3.5 E' consentito altres  il trasferimento di cubatura sempre all'interno della stessa zona omogenea anche se ubicata in un diverso ambito urbano. In tal caso al fine di garantire l'equilibrio dello standard delle due zone omogenee la cessione di volumetria avverr  con una riduzione del 20% ed il maggior carico urbanistico derivante dal carico aggiuntivo   assoggettato alla rideterminazione del calcolo degli oneri di urbanizzazione (Consiglio di Stato sentenza n. 6388/2018) ed al soddisfacimento dello standard di cui al D.M. 1444/ 1968 derivante dal maggior carico urbanistico determinato dalla volumetria ceduta, che potr  essere monetizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 7 del 18 luglio 2017, con il criterio di monetizzazione previsto dallo stesso articolo, secondo capoverso (calcolando il 50 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 relativo alla volumetria che determina la quota di standard urbanistici non reperiti);

3.6 Nel caso in cui i lotti siano gi  edificati, in base a regolari titoli edilizi, l'incremento volumetrico acquisito a mezzo della acquisizione di volumetria di cui al presente regolamento, non potr  al pari delle aree libere aumentare oltre al 35% della volumetria preesistente. L'incremento volumetrico pu  cumularsi anche con altre ulteriori deroghe o benefici consentiti da altre normative nazionali e regionali purch  la somma complessiva dei benefici non ecceda sempre il limite del 35% d'aumento complessivo;

ARTICOLO 4

-PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER LE ZONE AGRICOLE-

La realizzazione di nuove costruzioni e/o l'ampliamento di quelle esistenti nelle zone agricole E, dovr  essere tale da non alterare gli indici previsti, da non snaturare la destinazione agricola della zona di ricaduta e la tipologia edilizia del fabbricato da realizzare dovr  essere coerente con il carattere delle costruzioni consentite (residenza e/o casa rurale, costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura, costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici annesse ad aziende agricole, costruzioni per industrie estrattive e cave nonch  per attivit  comunque direttamente connesse allo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo, etc.).

I lotti di ricaduta dovranno essere accessibili da viabilit  esistente, essendo rigorosamente vietata la realizzazione di nuove strade che potrebbero comportare una vera e propria lottizzazione in zona agricola.

I lotti interessati siano "contigui", per cui ai fini del riscontro dell'effettiva e significativa vicinanza tra i fondi asserviti (area sorgente e area di ricaduta), viene fissata una distanza massima di ml 1.000,00 (mille), misurata in linea d'aria tra le particelle catastali interessate.

Per i terreni agricoli, stante la particolare destinazione urbanistica connaturata all'utilizzazione dei suoli per scopi agricoli, possono essere accorpati o trasferiti i diritti edificatori di particelle che abbiano una **contiguità funzionale** all'unicità ed unitarietà dell'attività agricola aziendale al fine di concentrare la volumetria in una delle stesse particelle con lo scopo di realizzare un manufatto che soddisfi le esigenze dell'azienda agricola in termini di ubicazione (*concentrazione di cubatura*).

ARTICOLO 5

- CONDIZIONI E MODALITA' DI TRASFERIMENTO DEI DIRITTI EDIFICATORI -

Il trasferimento a terzi o a se stesso dei diritti edificatori (delocalizzazione di volumetrie) deve, inoltre, rispettare le seguenti altre condizioni:

A) Il richiedente il permesso di costruire che intenda asservire alla costruzione da realizzare una cubatura appartenente ad area diversa da quella di diretta pertinenza, prima del rilascio del titolo abilitativo, deve produrre l'atto pubblico di acquisto, registrato e trascritto, del diritto di cubatura dell'area di provenienza trasferito all'area di destinazione contenente, tra l'altro, l'obbligo del proprietario del fondo cedente (sotto la condizione risolutiva del mancato rilascio), trascritto ex articolo 2645 quater del C.C., alla rinuncia espressa della volumetria ceduta e a curare l'area sorgente come previsto nei criteri sopra elencati di cui al precedente articolo 2.

B) Nel caso in cui l'area di provenienza sia dello stesso proprietario dell'area di destinazione, il richiedente il permesso di costruire deve produrre l'atto pubblico, unilaterale, registrato e trascritto, in cui il diritto volumetrico dell'area di provenienza viene ceduto all'area di destinazione, contenente, tra l'altro, l'obbligo del richiedente, quale proprietario del fondo cedente, sotto la condizione risolutiva del mancato rilascio, trascritto ex 2645 quater del Codice Civile, alla rinuncia espressa della volumetria ceduta e a curare l'area sorgente come previsto nei criteri sopra elencati di cui al precedente articolo 2.

Ogni atto notarile avente ad oggetto il trasferimento dei diritti edificatori deve porre a carico dell'acquirente l'obbligo di comunicare al Comune l'avvenuta cessione dei predetti diritti, gli estremi dell'atto.

L'atto notarile di cessione dei diritti edificatori, anche nei passaggi di proprietà successivi al primo, deve sempre contenere:

- 1) l'indicazione degli estremi catastali dell'area di origine;
- 2) gli estremi di tutti i passaggi di proprietà successivi al primo.

Il permesso di costruire dovrà espressamente citare gli atti di cui sopra e dovrà, a sua volta, essere trascritto, come per le *"ex concessioni edilizie"*, ai sensi dell'articolo 2643, comma 1, punto 2-bis del Codice Civile.

ARTICOLO 6

- ONERI CONCESSORI -

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al pagamento degli oneri del contributo di costruzione (per la parte commisurata al costo di costruzione e per la parte commisurata agli oneri di urbanizzazione), nella misura prevista per le nuove costruzioni vigente nel Comune di Fondi all'atto del rilascio del titolo edilizio abilitativo.

ARTICOLO 7

- REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI (DELOCALIZZAZIONE VOLUMETRICHE) -

E' istituito il Registro dei diritti edificatori.

Il Registro ha una doppia versione in forma digitale (consultabile permanentemente nel sito internet ufficiale del Comune) e in forma cartacea.

Il Registro in forma cartacea è costituito da un libro, timbrato e firmato in ogni sua pagina ed è custodito dal Dirigente del Settore Tecnico o dal Responsabile del Servizio dell'edilizia privata, il quale deve consentirne la consultazione da parte dei cittadini interessati.

Il Registro (cartaceo e digitale) non ha efficacia probatoria, ma solo indicativa.

Il Registro è articolato in diverse Sezioni e contiene le seguenti informazioni:

SEZIONE A - FONDI SORGENTI DI DIRITTI EDIFICATORI

La Sezione A è suddivisa in 25 colonne raggruppate in 5 macro aree riportanti, rispettivamente, le seguenti voci:

- ORDINE PROGRESSIVO:
 - 1) N. d'ordine
- GENERALITÀ DEL TITOLARE:
 - 2) Cognome e nome/ragione sociale
 - 3) Data di nascita
 - 4) Residenza
 - 5) Via e numero civico
- FONDO SORGENTE:
 - 6) Foglio
 - 7) Mappale
 - 8) Subalterno
 - 9) Superficie
 - 10) Destinazione urbanistica
 - 11) Indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq)
 - 12) Consistenza diritti edificatori generati dall'area sorgente
 - 13) Consistenza diritti edificatori trasferiti a terzi in mc
 - 14) Superficie terreno pertinente al diritto edificatorio ceduto in mq
 - 15) Consistenza diritti edificatori già asserviti
 - 16) Diritti edificatori residui non utilizzati
- ATTO DI CESSIONE:
 - 17) Data
 - 18) Notaio
 - 19) N. rep. e n. racc.
 - 20) Luogo, data e numero registrazione
 - 21) Luogo, data e numero trascrizione
 - 22) Cognome e nome/ragione sociale nuova proprietà
- FONDO SORGENTE:
 - 23) Foglio
 - 24) Mappale
 - 25) Subalterno

SEZIONE B - FONDI DI RICADUTA DIRITTI EDIFICATORI

La Sezione B è suddivisa in 25 colonne raggruppate in 5 macro aree riportanti, rispettivamente, le seguenti voci:

- ORDINE PROGRESSIVO:
 - 1) N. d'ordine
- GENERALITÀ DEL TITOLARE:
 - 2) Cognome e nome
 - 3) Data di nascita
 - 4) Residenza
 - 5) Via e numero civico
- FONDO/UNITA' IMMOBILIARE RICADUTA:
 - 6) Foglio

- 7) Mappale
 - 8) Subalterno
 - 9) Superficie
 - 10) Destinazione urbanistica
 - 11) Indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq)
 - 12) Consistenza diritti edificatori generati dall'area di ricaduta/ consistenza attuale unità immobiliare
 - 13) Consistenza diritti edificatori ricevuti
 - 14) Dotazione totale fondo/unità di ricaduta
 - 15) Consistenza diritti edificatori già asserviti
 - 16) Diritti edificatori residui non utilizzati
- ATTO DI PROVENIENZA:
 - 17) Data
 - 18) Notaio
 - 19) N. rep. e n. racc.
 - 20) Luogo, data e numero registrazione
 - 21) Luogo, data e numero trascrizione
 - 22) Cognome e nome/ragione sociale cedente
 - TITOLO ABILITATIVO URBANISTICO O EDILIZIO:
 - 23) Foglio
 - 24) Mappale
 - 25) Subalterno

SEZIONE C – RISERVATA ALL’UFFICIO

La sezione C, riservata esclusivamente all’ufficio, è suddivisa in 9 colonne riportanti i dati dei titoli abilitativi interni all’ufficio e riporta le seguenti voci:

- 1) Ordine Progressivo - N. d’ordine
- 2) Numero Pratica
- 3) Numero protocollo
- 4) Data protocollo
- 5) CD (collegamento all'archivio digitale della pratica)
- 6) Data Parere Dirigente
- 7) Esito parere Dirigente
- 8) Tecnico progettista
- 9) Relazione tecnica asseverata